



COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

(approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 03/02/2025)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita amministrativa del Comune.

2. Per istituti di partecipazione si intendono:

- Istanze, petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
- Consultazione popolare;
- Referendum popolare.

3. La regolamentazione degli istituti di partecipazione popolare rappresenta diretta applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:

- art. 118, comma 4, della Costituzione;
- art. 8 del D. Lgs. 267/2000;
- D. Lgs. 82/2005;
- L. 241/1990;
- Statuto Comunale

4. Il Comune favorisce l'utilizzo del web e delle nuove tecnologie per ottimizzare l'informazione dei cittadini.

Art. 2 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Possono sottoscrivere e presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, procedimenti di percorsi partecipati:

- cittadini residenti nel Comune di Galbiate con cittadinanza italiana o di un paese UE che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- gruppi ed associazioni con sede in Galbiate;
- residenti nel Comune di Galbiate di cittadinanza diversa da quella italiana o di un paese UE che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2. Possono promuovere e sottoscrivere referendum soltanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galbiate .

CAPO II

ISTANZE

Art. 3 – DEFINIZIONE

1. Le istanze sono richieste di informazioni su questioni oggetto dell'attività amministrativa dell'Ente.

2. Esse possono:

- consistere in una domanda volta ad acquisire chiarimenti sugli orientamenti che l'Amministrazione comunale ha assunto o intende assumere rispetto a determinate questioni.

- Essere finalizzate ad acquisire chiarimenti rispetto alle ragioni che hanno determinato l'assunzione di decisioni da parte dell'Amministrazione comunale rispetto a determinate questioni.

3. Le istanze non si configurano quali richieste di accesso agli atti amministrativi dell'Ente, la cui disciplina è regolamentata da specifica normativa, e non sono necessariamente dirette all'ottenimento di un provvedimento finale da parte dell'Amministrazione.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

1. Le istanze sono rivolte al Sindaco.

2. Possono essere presentate e sottoscritte anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, senza formalità di autenticazione.

3. Sono presentate in carta libera al Protocollo Generale del Comune per posta ordinaria, o per via telematica corredate da copia di un documento d'identità valido (con le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e all'art. 38 del D.P.R. 445/2000).

4. Non sono ammesse istanze cartacee non sottoscritte e istanze trasmesse per via telematica non conformi.

5. L'ufficio protocollo registra l'istanza e la trasmette, per gli adempimenti conseguenti, al Sindaco e, in base all'argomento trattato, all'Assessore delegato e all'ufficio competente per materia.

Art. 5 - MODALITA' DI TRATTAZIONE

1. Il Sindaco, direttamente o per il tramite dell'Assessore delegato o del funzionario competente per materia, risponde per iscritto al firmatario o al primo firmatario, con

le stesse modalità con le quali le istanze sono state presentate al protocollo generale (posta ordinaria, via telematica).

2. La risposta deve essere fornita entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo generale, con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni, qualora sia necessario acquisire ulteriori informazioni per concludere il procedimento. In quest'ultimo caso al destinatario dovrà essere fatta comunicazione scritta contenente le motivazioni della proroga.

CAPO III

PETIZIONI

Art. 6 – DEFINIZIONE

1. Le petizioni sono richieste con le quali si intende sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale su questioni particolari, finalizzate ad una migliore tutela degli interessi collettivi.

Possono contenere anche soluzioni da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

2. Le petizioni sono rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza.

Art. 7 – SOTTOSCRITTORI DELLA PETIZIONE

1. Le petizioni devono essere sottoscritte:

- da cittadini singoli, gruppi ed associazioni, titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Fanno eccezione le petizioni sottoscritte dai cittadini residenti nella frazione per i quali si applica l'art. 2 comma 8 del Regolamento per il funzionamento dei Consigli di frazione (almeno 10 residenti)

2. Le petizioni, sono presentate, in carta libera, al Sindaco e devono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.

Art. 8 – TRATTAZIONE E TERMINI DI CONCLUSIONE

1. Qualora indirizzate al Sindaco, lo stesso esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco può provvedere

all'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo deliberante.

2. Qualora indirizzate al Consiglio e l'oggetto della petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco la trasmette alla commissione consiliare competente per un opportuno esame ai fini della successiva eventuale iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco ha 90 giorni di tempo, dal deposito della petizione al protocollo generale del Comune, per iscrivere la petizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione.

4. Nella seduta del Consiglio Comunale, la petizione verrà trattata con le stesse modalità di trattazione delle mozioni. Su esplicita richiesta scritta il primo firmatario potrà dare lettura della petizione durante la seduta consiliare.

5. Del voto deliberativo del Consiglio Comunale verrà data comunicazione al sottoscrittore indicato nella dichiarazione di presentazione della petizione contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale.

CAPO IV

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

Art. 9 - DEFINIZIONE

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare consiste nella proposta di adozione di un atto amministrativo (deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale) in materie di competenza del Comune.

Art. 10 – RICHIESTA DI PROPOSTA: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

1. La richiesta di proposta di deliberazione deve essere presentata per iscritto e in carta libera, al Sindaco e sottoscritta da cittadini singoli, gruppi ed associazioni, titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento che appongono in calce alla proposta, o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.

2. La stessa deve comunque riguardare materie d'interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. La richiesta di proposta di deliberazione deve essere redatta, a pena di inammissibilità, nella forma di deliberazione e nel rispetto delle seguenti formalità: deve contenere una premessa, con la chiara indicazione dell'oggetto, dei riferimenti normativi, delle motivazioni, delle modalità di

finanziamento, e un dispositivo, nel quale esplicitare la decisione dell'organo deliberante. Deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.

3. Se la proposta ha per oggetto un provvedimento regolamentare, la stessa deve essere redatta in articoli.

4. La richiesta di proposta di deliberazione viene depositata al protocollo generale del Comune e trasmessa al Sindaco, per gli adempimenti di competenza.

5. Entro 30 giorni dal deposito al protocollo generale, il Sindaco per tramite l'ufficio segreteria comunica al sottoscrittore individuato nella nota di presentazione, l'esito della verifica di ammissibilità e i successivi eventuali adempimenti.

Art. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA'

1. Il Sindaco, verificata l'ammissibilità della proposta di deliberazione sottopone la stessa agli organi gestionali competenti per materia, al fine di acquisire i pareri obbligatori di cui agli articoli 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

2. I pareri di cui al punto precedente devono essere resi entro 10 giorni dalla data di comunicazione ai sottoscrittori dell'esito della verifica di ammissibilità.

3. Qualora l'esito sia positivo, il Sindaco la trasmette alla commissione consiliare competente per un opportuno esame ai fini della successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni, sottopone la proposta di deliberazione all'esame del rispettivo organo collegiale competente per materia, corredata dai prescritti pareri, nonché dell'attestazione di copertura finanziaria, ove necessaria.

5. Qualora sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di altri soggetti esterni all'Ente, il termine di cui al punto precedente è posticipato a 90 giorni.

6. Giunta e Consiglio possono sempre emendare il testo della proposta, motivando puntualmente tale decisione.

7. Nella seduta del Consiglio Comunale, la proposta verrà trattata con le stesse modalità di trattazione delle mozioni.

8. Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposta le seguenti materie:

- tributi e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;

- deliberazioni o questioni concernenti direttamente persone, minoranze etniche, religiose o politiche;
- dotazione organica del Comune di Galbiate

Art. 12 – TRATTAZIONE ED ESITO DELLE PROPOSTE

5. L'Amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio segreteria, comunica ai promotori l'esito del voto deliberativo dell'organo collegiale competente.

CAPO V

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 13 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Galbiate promuove il coinvolgimento dei cittadini su temi di esclusivo interesse locale attraverso forme di consultazione popolare che, in base alla natura dell'argomento e alla tipologia dei destinatari, si concretizzano, a titolo esemplificativo, in: assemblee pubbliche, questionari, sondaggi, audizioni, forum, ecc...
2. La consultazione popolare viene promossa dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze.
3. Le consultazioni popolari non vengono indette nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali.

Art. 14 – ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. L'Amministrazione comunale promuove assemblee pubbliche rivolte a gruppi, categorie specifiche, associazioni, Frazioni ovvero alla generalità della popolazione su questioni di interesse locale. Le stesse possono essere altresì richieste da almeno **60 soggetti** tra i titolari del diritto di partecipazione di cui all'art.2, comma 1, del presente regolamento, nonché da gruppi ed associazioni. La modalità di raccolta delle firme deve essere realizzata similmente alle petizioni (art.8 del presente regolamento).
2. Le assemblee pubbliche non sono finalizzate all'adozione di provvedimenti finali.
3. Gli incontri sono aperti e può partecipare chiunque abbia interesse, anche quando si tratta di assemblee rivolte a particolari settori della popolazione.
4. Le modalità di svolgimento delle assemblee sono decise dall'Amministrazione comunale per il tramite dell'ufficio competente per materia.

5. L'ufficio, responsabile del procedimento, informa in tempo utile i soggetti interessati con modalità ritenute di volta in volta le più idonee al raggiungimento dei destinatari coinvolti.

6. Resta fermo l'obbligo di pubblicare nel sito web, nella sezione dedicata agli istituti di partecipazione, tutte le informazioni sulla convocazione di assemblee pubbliche.

Art. 15 – SONDAGGI, QUESTIONARI, AUDIZIONI, FORUM E ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione attraverso strumenti di varia natura, scelti di volta in volta sulla base del tipo di obiettivo da perseguire e delle fasce/categorie di persone da raggiungere.

2. Si tratta di sondaggi, questionari, audizioni, forum, ecc. che vengono indetti dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, per le materie di propria competenza.

3. La consultazione ha per oggetto provvedimenti amministrativi a contenuto generale. L'organo che la indice ne individua criteri e modalità di svolgimento.

4. La consultazione viene pubblicizzata oltre che nel sito web, nello spazio dedicato agli istituti di partecipazione, con gli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento dei soggetti interessati.

5. La consultazione può avvenire con strumenti cartacei e/o informatici.

6. terminate le operazioni di voto, il responsabile del procedimento individuato procede tempestivamente allo scrutinio entro 30 giorni dalla scadenza. L'esito viene quindi trasmesso tempestivamente all'organo competente, per gli eventuali adempimenti di competenza.

7. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente Regolamento vincola l'Amministrazione.

CAPO VI

REFERENDUM POPOLARE

Art. 16 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il referendum popolare è indetto dal Consiglio Comunale su questioni di rilevanza generale per la comunità locale, purché attinente alle materie di competenza comunale.

2. Non possono essere oggetto di referendum gli argomenti elencati dall'articolo 56 dello Statuto Comunale (tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio) .

3. Sono inoltre previsti referendum consultivi di Frazione per materie di competenza della Frazione e che escludano riflessi sul resto della popolazione e del territorio comunale.

4. Il referendum popolare non può avere luogo in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali/metropolitane, comunali e circoscrizionali.

Art. 17 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Il referendum popolare su questioni di rilevanza comunale è promosso con apposita richiesta indirizzata al Sindaco, contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, sottoscritta alternativamente da:

a) almeno il 10 per cento del corpo elettorale del Comune ed il 20 per cento di quello della frazione per il referendum frazionale risultanti dall'ultima revisione dinamica generale effettuata prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni;

b) il Consiglio Comunale

c) Il Consiglio di frazione per i referendum frazionali

Art. 18 –VALUTAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' E SOTTOSCRIZIONE FIRME

1. Nel caso in cui il Referendum sia promosso dal corpo elettorale, gli interessati dovranno informare il Segretario Comunale dell'avvio delle procedure referendarie notificando il quesito da sottoporre a Referendum e richiedendogli di apporre sui moduli, dagli stessi esibiti e necessari per la raccolta delle firme degli elettori, il visto e la data. Il Segretario provvedere alla vidimazione dei moduli, salvo il caso di inammissibilità del quesito referendario.

2. La richiesta di Referendum dovrà essere presentata al Segretario Comunale entro tre mesi dal rilascio dei moduli di cui al precedente comma corredata da un numero di firme come indicato all'art. 17, comma 1 lettera a).

3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati modelli a stampa di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta di referendum con indicazione chiara e precisa

del quesito referendario. Detti modelli devono essere datati e vidimati per ciascun foglio. Le firme dovranno essere raccolte nel rispetto della normativa nazionale vigente sui Referendum.

4. Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali devono essere chiaramente indicati per esteso il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, gli estremi del documento di identità, vanno autenticate nelle forme previste dalla legge e la certificazione di autenticità, rilasciata dal segretario generale o da un suo/a delegato/a, può anche essere collettiva, foglio per foglio. In tal caso, oltre alla data, nel foglio deve farsi constare il numero delle firme in esso contenute.

5. Il Segretario Comunale verificata la validità delle firme redigerà entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, apposito verbale da rassegnare al Consiglio Comunale.

ART. 19 – GIUDIZIO DEFINITIVO DI AMMISSIBILITA’

1. Il giudizio definitivo di ammissibilità è reso entro i successivi trenta giorni. Il Consiglio Comunale delibererà, con atto motivato, in ordine all’ammissibilità del Referendum, rimettendo gli atti alla Giunta per la fissazione della data.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

ART. 20 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum viene indetto, entro i novanta giorni successivi al giudizio definitivo di ammissibilità, previa delibera di Giunta che ne fissa la data, con decreto del Sindaco contenente:

a) l’avviso da pubblicarsi all’albo on line , nella sezione del sito di cui al successivo art. 28 del presente regolamento e nelle principali località del Comune;

b) l’indicazione del quesito referendario;

c) la data fissata per la consultazione, l’orario ed i luoghi ove è possibile votare;

d) le modalità per l’esercizio del diritto di voto.

2. Nello stesso anno può avere luogo una unica tornata referendaria.

3. Il referendum non può essere indetto o svolgersi in data successiva alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale e decadono quelli non ancora effettuati.

4. E' ammesso un solo quesito referendario nella stessa consultazione.

ART. 21 – DATA DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. La data della consultazione è fissata dal Sindaco in una domenica compresa tra il 15 gennaio ed il 15 giugno oppure tra il 15 settembre e il 15 dicembre successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo.

2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto alcun Referendum e decadono quelli non ancora effettuati. Decadono altresì le procedure referendarie in corso nel caso di scioglimento del Consiglio.

3. Le operazioni di voto hanno luogo dalle ore otto alle ventidue.

ART. 22 –PROPAGANDA ELETTORALE E ISTITUZIONE SEGGI

1. L'Ufficiale Elettorale comunale provvede, nei termini stabiliti dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali, alle operazioni per la revisione dinamica delle liste elettorali ed alla cancellazione degli elettori che il giorno fissato per le votazioni non avranno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Dal 33° al 31°giorno precedente quello della votazione, la giunta delimita, ripartisce ed assegna gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda per il referendum, sulla base delle domande pervenute al protocollo dell'ente entro il 34° giorno antecedente la data della votazione. La ripartizione viene effettuata riservando per ogni sito una quota degli spazi in proporzione al numero delle domande pervenute in tempo utile. Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella legge vigenti.

3. La votazione avviene nelle sedi dei seggi elettorali del Comune ordinariamente costituiti per le consultazioni elettorali. I seggi sono costituiti:

a) da un presidente nominato dalla Corte d'Appello fra gli elettori iscritti nell'albo dei presidenti di seggio;

b) da tre scrutatori sorteggiati dalla Commissione Elettorale comunale dall'albo degli scrutatori;

c) da un segretario scelto dal presidente.

4. I sorteggi degli scrutatori sono pubblici e si tengono entro 20 giorni dalla data fissata per le votazioni. In caso di rinuncia o di impedimento di uno o più scrutatori, la Commissione Elettorale comunale provvede alla sostituzione con le modalità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

5. In caso di impedimento di uno o più presidenti di seggio, provvede la Corte d'Appello oppure, ricorrendone i presupposti, il Sindaco, con le modalità di cui all'art. 35 del DPR 30 marzo 1957, n. 361.

7. Ai componenti dei seggi spetta un compenso, stabilito dalla Giunta, proporzionato a quello fissato per le ultime consultazioni nazionali.

8. Il Comune provvede a dare opportuna rilevanza al referendum sul proprio sito istituzionale provvedendo a creare apposito spazio ove riportare:

- a) Il quesito/i quesiti;
- b) Le indicazioni delle modalità per la corretta espressione del voto;
- c) L'ambito temporale della votazione

ART. 23 – ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI DI VOTO

1. Per l'allestimento dei seggi e la fornitura del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali provvede l'Ufficio Elettorale del Comune, tenuto conto delle disposizioni contenute nel T.U. DPR 223/1967 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le operazioni di voto e di scrutinio si osservano le norme vigenti in materia di Referendum e di consultazioni elettorali.

ART. 24 – ESITO REFERENDUM

1. Il Referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

2. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è positivamente accolto quando i voti validi favorevoli siano superiori al totale dei voti non favorevoli validamente espressi.

3. Il sindaco proclama l'esito del referendum con apposito avviso pubblicato all'albo on line, nella sezione del sito di cui al successivo art. 28 del presente regolamento e nelle principali località del Comune, recante i risultati della votazione, entro i dieci giorni successivi alla conclusione delle operazioni.

ART 25- REFERENDUM DI FRAZIONE

1. Nel caso di Referendum di Frazione, se proposti dal corpo elettorale si applicano le norme di cui sopra nell'intesa che la percentuale del numero di firme è da riferirsi agli elettori iscritti nelle liste elettorali relative alla Frazione interessata come disciplinato al comma 15 dell'art 56 del vigente Statuto comunale.

ART. 26 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 27 – RIPROPOSIZIONE QUESITO REFERENDARIO

1. Non è ammessa altra richiesta di referendum per la stessa materia prima che siano trascorsi tre anni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 28 – SEZIONE SITO WEB: “ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE”

1. Viene istituita nel sito web istituzionale apposita sezione denominata: “Istituti di partecipazione popolare”.

2. Nella sezione vengono pubblicate informazioni, dati e documenti relativi a singole iniziative in materia di partecipazione popolare, comprese le iniziative promosse da altri enti, che ne richiedono il deposito presso il Comune per la successiva raccolta di firme, nonché i testi e le relative risposte di istanze e petizioni, contestualmente all’acquisizione della risposta.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.